

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE C.D. WHISTLEBLOWING

Edizione/Revisione	Data	Descrizione
Ed.01 /Rev.01	11/09/2024	Adozione

Sommario

1. Scopo.....	1
2. Riferimenti	1
3. Definizioni.....	2
4. Campo di applicazione	3
5. Responsabilità	3
6. Soggetti che possono effettuare una segnalazione.....	4
7. Contenuto della segnalazione	5
8. Canali di segnalazione.....	6
8.1 Canale di segnalazione interna	6
8.2 Canale di segnalazione esterna	7
8.3 Divulgazione pubblica	8
9. Gestione della segnalazione interna	8
10. Conservazione delle segnalazioni interne	9
11. Forme di tutela del segnalante	10
11.1 Misure di protezione e divieto di ritorsione	10
11.2 Misure di sostegno.....	11
11.3 Obblighi di riservatezza e tutela dei dati personali	11
12. Sanzioni.....	12
13. Diffusione, informazione e sensibilizzazione	12
Allegato 1 - Modello di segnalazione.....	13

1. Scopo

Parma 80 s.c. (di seguito “Società”) ha predisposto una procedura per la gestione delle segnalazioni, (c.d. procedura whistleblowing), che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato.

In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di *“attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il sistema di segnalazione qui regolato ha anche rilevanza ai fini del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse, fa rimando al suddetto Decreto.

La Procedura fornisce a coloro che intendono segnalare una violazione indicazioni operative circa contenuti, destinatari e modalità di trasmissione della segnalazione e illustra inoltre i diritti e le forme di tutela previste dalla legge per i soggetti segnalanti.

2. Riferimenti

- Direttiva (UE) 2019/1937
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24
- Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)
- D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice Privacy)
- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

3. Definizioni

“Segnalazione”: qualsiasi comunicazione scritta o orale, anche in forma anonima, contenete informazioni sulle violazioni;

“Violazioni” ossia comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico ovvero l’interesse o l’integrità della Società così come indicati nell’art. 2 del D.Lgs. 24/2023.

“Segnalante”: persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni su violazioni rilevate nell’ambito del proprio contesto lavorativo;

“Segnalazione interna”: segnalazione comunicata attraverso il canale interno predisposto dalla Società;

“Segnalazione esterna”: comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione esterna dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

“Divulgazione pubblica”: informazioni su violazioni rese di pubblico dominio tramite stampa o tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

“Facilitatore”: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno dello stesso contesto lavorativo;

“Gestore del canale”: soggetto incaricato dalla Società quale gestore del canale di segnalazione, dotato di autonomia organizzativa e funzionale e necessaria competenza.

Il Gestore del canale di segnalazione interna di Parma 80 Società Cooperativa è:

Avv. Mattia Sgarbossa quale OdV.

“Riscontro”: comunicazione alla persona segnalante relativa al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione comprendendo misure previste, adottate o da adottare e motivi della scelta effettuata;

“Ritorsione”: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e strettamente legato alla stessa, che provoca o può provocare alla persona segnalante un danno.

“OdV”: Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. 231/2001

“MOG”: Modello Organizzativo e Gestionale adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001

4. Campo di applicazione

Le violazioni che possono essere segnalate devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni (c.d. violazione) che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Società di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo della Società stessa, e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del MOG adottato dalla Società, incluse violazioni del Codice Etico.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura: contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, ovvero ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate o ai rapporti di collaborazione/consulenza.

Tutte le segnalazioni estranee all'ambito applicativo della disciplina Whistleblowing verranno trasmesse dal Gestore agli uffici della Società competenti in materia e di tale trasmissione verrà data comunicazione al segnalante e i soggetti segnalanti non avranno diritto alla tutela prevista dalla normativa Whistleblowing.

5. Responsabilità

Consiglio di Amministrazione:

- approva la procedura whistleblowing e i ruoli e aspetti organizzativi connessi;
- garantisce il rispetto delle misure per la protezione dei soggetti segnalanti.

Gestore del canale:

- rilascia al segnalante il riscontro di ricevimento della segnalazione nei termini previsti;
- valuta i criteri di ammissibilità della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con il segnalante e gestisce eventuali richieste di integrazioni e colloqui di approfondimento;
- avvia e gestisce le istruttorie sulle segnalazioni pervenute;
- trasmette al segnalante riscontro circa la chiusura dell'iter di gestione della segnalazione;

- condivide i contenuti della segnalazione con gli organi aziendali competenti e comunica l'avvio delle istruttorie, il loro esito e il riscontro fornito al segnalante;
- aggiorna periodicamente il CDA sull'attività complessiva di gestione delle segnalazioni, al fine di consentire la verifica del funzionamento del sistema whistleblowing e la proposizione di eventuali opportunità di miglioramento dello stesso.
- archivia e conserva la documentazione sulle segnalazioni;
- garantisce il rispetto del principio di riservatezza.

ODV:

- è istituito in composizione monocratica, nella persona dell'Avv. Mattia Sgarbossa;
- nell'esercizio della propria attività di vigilanza, segue l'andamento dell'istruttoria;
- verifica il funzionamento del sistema whistleblowing e propone eventuali opportunità di miglioramento dello stesso;
- vigila sul rispetto del principio di riservatezza.

Segnalante:

- trasmette le segnalazioni nei termini illustrati nella presente procedura;
- fornisce informazioni circostanziate relative all'oggetto di segnalazione;
- indica eventuali ulteriori soggetti destinatari di forme di tutela e protezione.

6. Soggetti che possono effettuare una segnalazione

Possono effettuare una segnalazione coloro che, nell'ambito del proprio contesto lavorativo o nello svolgimento della propria mansione, ritengano di essere venuti a conoscenza di circostanze che comportano condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del MOG adottato dalla Società, incluse violazioni del Codice Etico:

- lavoratori dipendenti (qualunque tipologia contrattuale) o che operano anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato (inclusi tirocinanti retribuiti e non retribuiti, e somministrati)
- soci
- volontari
- azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se le relative attività sono svolte a titolo di fatto e non di diritto;

- soggetti terzi aventi rapporti e relazioni d'affari con la società, in maniera stabile (ad es. collaboratori continuativi, liberi professionisti, consulenti, fornitori; business partner).

7. Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti. Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Gestore delle segnalazioni di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e che si riferiscano a notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, anche in modo casuale.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e trattate secondo la presente procedura. Il segnalante anonimo, se successivamente identificato, beneficerà delle tutele che il D.Lgs. n.24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive.

La segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda (in caso di segnalazione non anonima)
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti/altre evidenze che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

8. Canali di segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso i seguenti canali:

- **canale di segnalazione interna**, istituito e gestito a cura della Società (da utilizzarsi prioritariamente);
- **canale di segnalazione esterna**, istituito e gestito a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC);
- **divulgazione pubblica**, effettuata tramite la stampa o con mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone.

8.1 Canale di segnalazione interna

La Società ha attivato un canale di segnalazione interna che il segnalante deve utilizzare prioritariamente per la trasmissione delle informazioni sulle violazioni.

Il canale garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore (ove presente), delle persone coinvolte e comunque menzionate nella segnalazione nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione inoltrata o integrabile.

In capo al Gestore del canale sussiste l'obbligo di mantenere riservata l'identità dei segnalanti e di non utilizzare le informazioni ricevute al di fuori dei fini istruttori che gli competono.

Il canale di segnalazione interna prevede la modalità di comunicazione scritta tramite posta ordinaria, avvalendosi eventualmente del modello di segnalazione messo a disposizione (Allegato 1) ed inviando una lettera con destinatario:

Gestore del canale di segnalazione - OdV di Parma 80 Società Cooperativa

Avv. Mattia Sgarbossa c/o Analisi Spa

Viale B. Ramazzini 39/E, 42124 Reggio Emilia (RE)

Si suggerisce di indicare sulla busta "riservata personale".

È necessario inserire all'interno di questa due ulteriori buste: la prima contenente l'oggetto della segnalazione e la seconda contenente i dati identificativi del segnalante e copia del relativo documento di identità.

Il segnalante, potrà in alternativa richiedere un incontro diretto con il Gestore delle segnalazioni, che si svolgerà entro un termine ragionevole e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

Nell'eventualità in cui una segnalazione pervenga ad un soggetto differente rispetto a quello deputato alla ricezione delle segnalazioni, il ricevente deve inoltrare la segnalazione all'organo preposto alla gestione, nel termine di sette giorni, dandone comunicazione al segnalante.

È concessa altresì la facoltà al segnalante di presentare una segnalazione in forma orale. In questo caso il segnalante può

contattare il Gestore del canale di segnalazione, Avv. Mattia Sgarbossa, all'utenza telefonica 353 - 4637967.

Della segnalazione presentata in forma orale si conserva la registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e alla riproduzione vocale, ovvero si redige verbale da parte del Gestore delle segnalazioni, che deve essere sottoscritto dal segnalante.

8.2 Canale di segnalazione esterna

E' possibile presentare una segnalazione tramite il canale di segnalazione esterna istituito da ANAC solo nei seguenti casi:

- nel contesto lavorativo di riferimento, l'attivazione del canale di segnalazione interna non è obbligatoria ovvero il canale stesso non è stato attivato oppure non è conforme ai requisiti normativamente previsti;
- il segnalante ha effettuato una segnalazione tramite il canale di segnalazione interna, ma la segnalazione non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento negativo;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna non avrebbe seguito, o che potrebbe comportare un elevato rischio di ritorsione;
- il segnalante ritiene che la violazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per il dettaglio sull'utilizzo del canale di segnalazione esterna attivato da ANAC, si rinvia al sito dell'Autorità.

8.3 Divulgazione pubblica

Il segnalante può procedere alla divulgazione pubblica (ovvero il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone), ma beneficia della protezione prevista dalla normativa sul Whistleblowing solo se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha già presentato una segnalazione interna ed esterna o direttamente una segnalazione esterna e non c'è stato riscontro;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa determinare rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

9. Gestione della segnalazione interna

In caso la segnalazione sia inviata tramite posta ordinaria, entro sette giorni dal ricevimento il Gestore rilascia al segnalante avviso di ricevimento, a conferma della presa in carico, tramite comunicazione ai contatti indicati dal segnalante.

Se il segnalante effettua la segnalazione oralmente, tramite canale telefonico o, a richiesta, mediante un incontro fissato con il gestore del canale, la stessa, è documentata a cura del Gestore con la registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e alla riproduzione vocale o tramite la redazione di un verbale. In questa ultima ipotesi, il segnalante conferma il verbale dell'incontro mediante sottoscrizione.

Il Gestore del canale di segnalazione verifica l'ammissibilità della segnalazione, sia in riferimento ai presupposti di legge sotto il profilo oggettivo e soggettivo, che alla verificabilità in base alle informazioni fornite.

Qualora la segnalazione non risulti ammissibile, il gestore formalizza l'esito del controllo, lo comunica al segnalante in tempi ragionevoli (non oltre n. 3 mesi) e archivia la segnalazione.

Se, viceversa, la segnalazione risulta ammissibile, il Gestore avvia l'istruttoria interna sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di obiettività e riservatezza, inclusa l'eventuale audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, ed effettua ogni attività ritenuta necessaria a valutare la fondatezza della segnalazione, avvalendosi eventualmente del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e di soggetti esterni.

Se all'esito dell'istruttoria espletata, la segnalazione risulta fondata, fermo il rispetto della riservatezza sull'identità del segnalante, il Gestore provvederà a comunicare l'esito degli accertamenti al Consiglio di Amministrazione affinché adotti i provvedimenti più opportuni a tutela della Società.

Se invece all'esito dell'istruttoria la segnalazione risulta infondata o in caso di impossibilità a proseguire l'istruttoria per mancato riscontro alla richiesta di integrazioni da parte del segnalante, il Gestore provvede all'archiviazione della stessa con relativa motivazione, dando comunicazione al Consiglio di Amministrazione sull'esito dell'istruttoria e sulle ragioni dell'archiviazione.

In entrambi i casi, viene fornito riscontro al segnalante in merito all'esito dell'istruttoria nel termine di tre mesi dalla consegna del riscontro di ricezione. In mancanza di quest'ultimo, il termine di tre mesi decorre a partire dal settimo giorno successivo alla ricezione della segnalazione.

10. Conservazione delle segnalazioni interne

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione allegata sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione stessa. In ogni caso, la documentazione è conservata per un massimo di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Le modalità di conservazione delle segnalazioni interne e della relativa documentazione sono conformi alle garanzie comunitarie e nazionali sul trattamento dei dati personali e alle specifiche misure di legge sul diritto di riservatezza.

11. Forme di tutela del segnalante

11.1 Misure di protezione e divieto di ritorsione

La legge vieta ogni forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure ritorsive e discriminatorie si intendono azioni disciplinari ingiustificate (demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, ecc.), molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che abbia effetti negativi sulle condizioni di lavoro.

Le misure di protezione si applicano se al momento della segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero veritiere e abbia rispettato la procedura di segnalazione. In caso di diffamazione o di calunnia, accertata con condanna anche di primo grado, le tutele del segnalante non sono garantite.

L'adozione di misure discriminatorie e ritorsive può essere segnalata dall'interessato all'ANAC, per l'emissione delle conseguenti sanzioni.

Sono tutelati dalla normativa in materia di whistleblowing oltre ai soggetti segnalanti: i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente, gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali lo stesso lavora e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Si ricorda, altresì, che l'art. 20 del D.Lgs. 24/2023 stabilisce che non sia punibile il soggetto segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni stesse fosse necessaria per svelare la violazione e che la segnalazione o la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sia stata effettuata nei termini di legge.

Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità di qualsiasi natura del soggetto segnalante per i comportamenti, gli atti e le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia o alla divulgazione pubblica o che non siano strettamente necessari a rivelare la violazione.

11.2 Misure di sostegno

Il segnalante potrà inoltre rivolgersi a enti del Terzo settore il cui elenco è pubblicato sul sito ANAC. Si tratta di enti che esercitano attività di interesse generale, senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che hanno stipulato convenzioni con ANAC per fornire alle persone segnalanti misure di sostegno.

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

11.3 Obblighi di riservatezza e tutela dei dati personali

I dati personali ricevuti tramite le segnalazioni saranno trattati nel rispetto delle norme di legge europee e nazionali. La documentazione cartacea relativa alle segnalazioni sarà raccolta, utilizzata, conservata e archiviata nel rispetto della normativa in materia privacy.

Il Gestore è tenuto a rispettare ed assicurare la riservatezza dell'identità della persona segnalante, delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità penale a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi degli art. 368 e 595 c.p. o civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. in caso di esecuzione di indagini penali), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Nell'ambito del procedimento penale l'identità del/della segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p..

Per quanto concerne, invece, l'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità raccolto dal Gestore.

12. Sanzioni

Fermi restando gli ulteriori profili di responsabilità, sono previste le seguenti sanzioni da parte dell'ANAC:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Nel sistema disciplinare adottato ai sensi del D.Lgs. 231/ 2001 e allegato al MOG, sono previste sanzioni nei confronti di coloro che si accertano essere responsabili delle predette condotte.

13. Diffusione, informazione e sensibilizzazione

Le informazioni sulla presente procedura, sui presupposti per effettuare le segnalazioni, sui canali di segnalazione sono rese accessibili a tutti e sono rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro attraverso la pubblicazione nelle bacheche aziendali. Inoltre, le stesse informazioni sono pubblicate in sezione dedicata del sito internet aziendale, così da garantirne la massima diffusione.

Il contenuto della presente procedura è oggetto di apposita attività informativa rivolta al personale.

Allegato 1 - Modello di segnalazione

(Per trasmissione mezzo posta ordinaria)

A-Dati del segnalante (in caso di segnalazione non anonima)

Nome e cognome del segnalante: _____

Posizione lavorativa nella Società o ruolo assunto esternamente rispetto alla Società:

Indicare il canale tramite cui essere contattato e ricevere aggiornamenti

() E-mail: _____

() Indirizzo: _____

B-Indicare se si vuole effettuare la segnalazione tramite incontro diretto con il Gestore

() Sì

() No

C-Informazioni Preliminari

In che modo si è venuti a conoscenza dell'illecito/violazione oggetto di segnalazione?

() L'ho visto accadere

() Mi è stato riportato da un collega

() Mi è stato riportato da una persona esterna alla Società

() L'ho scoperto casualmente da documento/file

() Altro (specificare): _____

L'illecito/violazione oggetto della segnalazione è già stato segnalato internamente alla Società?

() Sì. Indicare il destinatario e la data della segnalazione:

() No

È già stato segnalato ad autorità esterne? (es. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Procura della Repubblica, ANAC)

() Sì. Quali sono stati gli esiti delle eventuali precedenti segnalazioni?

() No

Che tipo di illecito o violazione si vuole segnalare?

Chi riguarda la segnalazione?

D-Descrizione dei fatti

Inserire una descrizione di quanto è successo in modo esteso.

E-Contesto temporale

Quando si è verificato l'illecito/violazione oggetto della presente segnalazione?

F-Beneficio e danneggiamento.

Chi ha tratto beneficio dall'illecito/violazione oggetto di segnalazione?

Chi è stato danneggiato dall'illecito/violazione oggetto di segnalazione?

Qual è il livello di coinvolgimento nell'accaduto?

Nessuno

Sono vittima

Sono testimone

Altro (specificare): _____

Ne ha già parlato con qualcuno?

Amici

Parenti

Colleghi

Superiore gerarchico

Altro (specificare):

G-Ulteriori informazioni per verificare la segnalazione.

Possono essere fornite ulteriori informazioni, dettagli o anche documentazione utile al fine di verificare la veridicità della segnalazione in oggetto.

ATTENZIONE

Si ricorda che prima di effettuare una segnalazione è necessario prendere attentamente visione della Procedura di segnalazione Whistleblowing adottata dalla Società riguardo a:

- come spedire il presente modulo di segnalazione;
- chi è il destinatario e come viene gestita la segnalazione;
- quali sono le tutele per il segnalante previste dalla legge.

Infine, si ricorda che la segnalazione è istruita e verificata solo se ben circostanziata e documentata.